



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

**Tribunale Ordinario di Milano*****Sezione Seconda Civile e crisi d'impresa***

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Laura De Simone Presidente

Dott.ssa Luisa Vasile Giudice

Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento **n. 44215/2024 di opposizione a stato passivo ex art. 98 LF**, introdotto con ricorso depositato per via telematica in data 10.12.2024, promosso da:

, in persona del legale
rappresentante pro tempore , con sede legale in

, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura dalle liti
depositata unitamente all'atto introduttivo,

dichiarano di voler ricevere le comunicazioni oggetto del presente
procedimento.

- Parte ricorrente in opposizione-

CONTRO

in persona dei Curatori *pro tempore*,
, e ,
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione della resistente, dall'





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente in opposizione , (come da ricorso depositato per via telematica in data 10 dicembre 2024)

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

In via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tardive, adottato il 6 novembre 2024 dal Giudice delegato della procedura di Liquidazione giudiziale recante il numero 87/2022, nella parte in cui ha escluso il credito di ; - accertare e dichiarare la natura prededucibile e privilegiata del credito azionario; - per l'effetto di cui ai precedenti punti, ammettere il credito alla procedura concorsuale, con effetto prededucibile e privilegiato.

In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in via principale, ammettere alla procedura concorsuale nella misura del credito richiesto, accertando la relativa natura privilegiata. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in via subordinata, ammettere alla procedura concorsuale nella misura del credito nella misura che si ritenga provata da codesto Ill.mo Tribunale. Con riserva di presentare ulteriori documenti ed integrazioni istruttorie, ove necessario. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, i anche alla luce delle eventuali istanze difensive delle controparti. Si dichiara che, ai fini del pagamento del contributo unificato, il contributo unificato è in misura di euro 2.529,00, tenuto conto dell'aumento della metà previsto dalla normativa vigente per i giudizi di impugnazione.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali (oneri riflessi), come per legge”.

Per parte resistente opposta

(come da memoria difensiva di costituzione depositata per via telematica il 7 febbraio 2025)

“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, premesse le declaratorie del caso e di ragione, voglia l'Ill.mo Tribunale intestato. Nel merito: rigettare l'opposizione svolta da avverso lo stato passivo di in Liquidazione Giudiziale perché infondata sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni dedotte in





atti e, conseguentemente, per quanto occorrer possa, confermare integralmente il provvedimento di esclusione del credito assunto dal Giudice Delegato. In ogni caso: condannarsi alla integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento. In via istruttoria: Si produce: I) copia notificata del ricorso di opposizione allo stato passivo”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

1. Esposizione dei fatti e sintesi del procedimento di accertamento del passivo, nonché delle difese delle parti nel presente giudizio di opposizione.

Con sentenza n. 586 del 21 dicembre 2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale n. 87/2022 per la società

Con domanda di insinuazione allo stato passivo, depositata in data 15 ottobre 2024 ed iscritta al cron. 1809, l'odierno opponente chiedeva l'ammissione al passivo di un importo pari ad **euro 1.453.452,16** per effetto dei provvedimenti di determinazione di sanzioni emanati in ragione delle numerose condotte illecite tenute dalla società *in bonis* nel

periodo compreso tra il 2018 e il 2021, relative ad eventi e fatti generatori di illecito anteriori alla presentazione della domanda di concordato preventivo della società odierna opposta.

Nel progetto di stato passivo delle domande tardive, depositato e comunicato al creditore istante, il Curatore formulava la seguente proposta: “*Trattasi di n. 63 provvedimenti di irrogazione di sanzioni emessi da emessi mancato riconoscimento di rimborси di biglietti aerei per voli annullati o di compensazioni monetarie, oppure sanzioni anti rumore relativi a voli operati da antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato preventivo. L'istante produce i sovra citati n. 63 provvedimenti di irrogazione di sanzioni. Vista la documentazione depositata, stante la mancanza della prova della notifica di detti provvedimenti al vettore, i Curatori non ritengono provata la spettanza del credito asseritamente vantato e propongono l'integrale esclusione dello stesso*”;

In seguito al deposito delle osservazioni da parte dell'odierno opponente la Curatela riformulava la proposta sussposta nei seguenti termini “*Facendo seguito alle osservazioni presentate ed alla ulteriore documentazione prodotta consistente in alcune relate di notifica (mancanti però di data certa), nonché a foto di videate riportanti unicamente l'indicazione della data di spedizione delle PEC, i Curatori rilevano: (i) il persistente difetto di prova dell'intervenuta notifica a ; (ii) anche laddove si ritenesse superata siffatta criticità documentale, sarebbe assorbente il fatto che le ordinanze- ingiunzione comunque sono state emesse e notificate (seconda la ricostruzione della ricorrente) in data successiva alla dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale e,*





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

dunque, non sarebbero opponibili alla Procedura; (iii) in ogni caso, tutti i provvedimenti di ingiunzione di pagamento indicati dalla ricorrente hanno titolo o causa anteriore alla Procedura, derivanti da reclami/segnalazioni presentate da passeggeri e verbali di accertamento emessi dalla stessa che si riferiscono al periodo 2018 – 2021, ante presentazione della domanda di concordato. Dunque, si tratterebbe, nel caso, di credito non prededucibile (iv) in ogni caso, l'emissione e la notificazione delle sanzioni risalente ad epoca successiva è dipesa esclusivamente dal fatto che le ha contestate tardivamente rispetto al verificarsi degli eventi. Con riguardo a tale profilo, è utile rilevare che, ai sensi dell'art. 4 della Circolare APT-23A, "La violazione, ove sia possibile, è contestata immediatamente al capo scalo o al comandante dell'aeromobile nella veste di rappresentante dell'esercente; in alternativa, gli estremi della violazione sono notificati al vettore presso la sua sede legale entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione, nel caso di notificazione nel territorio della Repubblica, ovvero entro 360 giorni, al di fuori del territorio stesso". Ne discende che, non essendo i procedimenti stati svolti "in termini", ben avrebbe potuto considerare (nelle specifiche date in cui ha trattato ciascun gruppo di sanzioni) l'irrogazione di una sanzione complessiva che tenesse conto della condotta generale posta in essere dal vettore con riguardo a ciascuna fattispecie. La molteplicità delle sanzioni, infatti, è stata emessa "a gruppi" in determinate date, a seguito di accertamenti svolti (spesso) con considerevole ritardo; (v) la duplicazione della sanzione relativa ai provvedimenti di cui ai punti 15 e 16. Per le ragioni sopra esposte, contestati l'an ed il quantum del credito di , i Curatori insistono nell'esclusione integrale del credito".

Con decreto reso a verbale di udienza in data 6 novembre 2024 il giudice delegato, lette le osservazioni depositate dal creditore e condivisa la proposta motivata formulata dalla Curatela escludeva l'ammissione al passivo del credito vantato dall'odierno opponente in quanto "lette le osservazioni, ritenuto che le stesse non superano le obiezioni della Curatela, dispone come da proposta dei Curatori";

Più nel dettaglio, con primo motivo di ricorso parte opponente lamenta la violazione del divieto di *mutatio libelli* in quanto la Curatela non ha immediatamente contestato tutti i profili di rigetto della domanda promossa dall'odierno opponente precludendogli di fatto, in sede di verifica dei crediti, la facoltà di contraddirre sulle circostanze poste a fondamento dell'esclusione del proprio credito. Neppure potrebbe ritenersi tardivo il credito insinuato, in quanto le norme richiamate dal Curatore non sono riferibili alla fase determinativa della sanzione ma alla sola fase dell'accertamento. Tale eccezione, – continua la ricorrente- formulata dalla procedura solo in sede di udienza di verifica dei





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

crediti, risulta essere una vera e propria *mutatio libelli* trattandosi di “fatto nuovo” comportante una modifica sostanziale della precedente difesa. Ad avviso dell’opponente, un simile contegno processuale è scorretto in quanto posto in violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio del giusto processo ex art 111 Cost e 6 CEDU, data l’impossibilità per [REDACTED] di poter contraddirsi in ordine alle nuove eccezioni avversarie.

Con secondo motivo di ricorso, parte ricorrente espone l’irrilevanza della notifica dei crediti derivanti da sanzioni amministrative in caso di apertura della procedura concorsuale. In particolare, la difesa di parte ricorrente espone che il credito vantato da [REDACTED], in ragione delle sanzioni amministrative adottate nei confronti di [REDACTED] deve essere fatto valere attraverso lo strumento dell’insinuazione al passivo e non per mezzo di ordinanze-ingiunzione tipiche del procedimento sanzionatorio ordinario.

Ne deriva, dunque, l’infondatezza dell’eccezione di parte resistente in ordine alla non spettanza del credito, in ragione dell’omessa allegazione delle relazioni di notifica, in quanto l’inoltro della domanda di ammissione al passivo soddisfa ogni esigenza di notifica di tutti i provvedimenti oggetto di insinuazione. Da ciò discende che l’insinuazione al passivo, sostitutiva dell’ordinanza-ingiunzione, rappresenta non solo il titolo da cui nasce il credito nei confronti dell’Amministrazione ma anche il momento a partire dal quale la Curatela può eventualmente impugnare la determinazione della sanzione operata dall’Autorità.

Per quanto riguarda l’esistenza del credito, il G.D. è incorso in *error in procedendo* nella parte in cui ha escluso il credito di [REDACTED] in virtù di mere asserzioni formulate dalla curatela e prive di riscontro probatorio. Infatti, i curatori non hanno contestato i fatti posti a fondamento dei crediti insinuati dovendosi, pertanto, ritenersi pacificamente provati.

Neppure può ritenersi illegittima la mancata allegazione dei verbali di accertamento, in quanto nell’ambito della motivazione *per relationem*, la stessa si ritiene soddisfatta con l’indicazione degli estremi del documento e la sola disponibilità dell’atto richiamato e non l’allegazione dello stesso.

La ricorrente lamenta l’erroneo esercizio dei poteri propri della Curatela potendo quest’ultima solo eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa e non contestare le circostanze relative all’efficacia dell’atto.

Neppure sarebbe condivisibile l’esclusione della natura di predeuzione del credito insinuato, in quanto il momento del sorgere della posizione attiva va individuato nella conclusione della fase decisoria del procedimento di irrogazione della sanzione, non potendosi diversamente considerare il periodo nei quale si sono svolte le condotte oggetto di procedimento.





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

In via subordinata, in caso di mancato riscontro della natura prededucibile del credito, sarebbe incontrovertibile la natura privilegiata delle somme insinuate ai sensi degli articoli 1023 e 1024 cod. nav. L'asserita anteriorità del credito è, infatti, irrilevante rispetto ai crediti derivanti da obbligazioni di natura pubblicistica, non assumendo alcun rilievo l'assoggettamento dell'impresa a una procedura concorsuale.

Per quanto attiene al merito della controversia, sono inammissibili le contestazioni della Curatela avverso i provvedimenti sanzionatori adottati da [REDACTED] in quanto rappresentanti un'illegittima elusione dei termini di decadenza per la proposizione del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative istituito e regolato dalla L. 689/1981 e D.lgs. 150/2011. La mancata opposizione da parte della società *in bonis* e dei Curatori ai provvedimenti in parola ha determinato il consolidarsi degli effetti loro propri e l'impossibilità di dichiararne l'inefficacia.

Sarebbe, inoltre, infondata l'esposta eccezione di tardività della sanzione in quanto la circolare di [REDACTED], richiamata dalla Curatela, si riferisce alla sola fase dell'accertamento e non alla fase decisoria.

Da ultimo, l'opponente ribadisce l'insussistenza di alcuna carenza probatoria avente ad oggetto l'esistenza del credito azionario e la validità delle notifiche dei provvedimenti sanzionatori in questione. Spetta, infatti, al creditore provare l'esistenza del titolo esecutivo senza allegare alcuna prova della relativa notifica. È, invece, onere di parte resistente provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo od estintivo del diritto azionario, fatto di cui la resistente non dato prova. Non sussiste, pertanto, alcuna carenza probatoria del credito azionario: gran parte del credito risulta provato e correttamente notificato (come confermato dal deposito della relativa notifica od estratti di spedizione). Il creditore, infatti, ha l'onere di provare l'esistenza del titolo esecutivo, senza dover allegare la prova della notifica del titolo, che non è elemento costitutivo del diritto di credito azionario. La generica contestazione della mancata prova dell'avvenuta notifica non è idonea ad inficiare l'esistenza del credito oggetto dei provvedimenti sanzionatori.

Con memoria, depositata in data 07.02.2025, si costituiva la liquidazione giudiziale opposta, contestando le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo.

Più nel dettaglio, ad avviso della resistente, infondata è la doglianaza di [REDACTED] circa la violazione del diritto di difesa e del contradditorio tra le parti. Infatti, le contestazioni, formulate dalla curatela in sede di verifica dei crediti, attengono all'ammissibilità della pretesa creditoria nell'interesse della massa dei creditori e nei limiti del *thema disputandum*. Il procedimento di verifica del passivo si è, dunque, svolto nel rispetto del contradditorio avendo avuto la ricorrente la possibilità di contestare





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

le determinazioni della Curatela sia attraverso la presentazione di osservazioni che, più in generale, nell'udienza di verifica del passivo.

La tesi di | secondo cui la domanda di ammissione sostituirebbe la notifica del provvedimento di determinazione della sanzione sarebbe priva di fondamento. Persistente è il difetto di prova dell'avvenuta notifica dei suddetti provvedimenti essendo le relate prodotte prive di data certa e quindi non opponibili alla procedura. Le sanzioni sarebbero, inoltre, inopponibili ed inefficaci nei confronti del ceto creditorio in quanto adottate successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. L'opponente non avrebbe, inoltre, dato prova dell'esistenza del credito mancando una compiuta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto da cui si origina la pretesa azionata. A fondamento della propria pretesa l'opponente non ha allegato i verbali di accertamento richiamati nel provvedimento e dei quale non si ha conoscenza circa l'avvenuta notifica degli stessi.

Infine – ribadisce la resistente- avrebbe disatteso quanto disposto all'articolo 4 della Circolare APT 23 AP per la quale l'Autorità è chiamata a contestare la violazione della normativa entro un preciso termine, disatteso nel caso di specie.

Da ultimo, la resistente contesta la natura prededucibile dei crediti azionati dall'opponente, non derivando quest'ultimi da attività degli organi della procedura. Il credito vantato da non può comunque essere munito del privilegio speciale ai sensi dell'articolo 1023 e 1024 cod. nav. poiché non solo la ricorrente ha introdotto tale richiesta in sede di osservazioni, determinando un'illegittima *mutatio libelli* della domanda originaria, ma anche perché non ha individuato in maniera specifica i beni sui quali il suddetto privilegio avrebbe dovuto insistere.

2. Sulla violazione del divieto di *mutatio libelli*

Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccepita violazione del divieto di *mutatio libelli* da parte del Curatore, in ragione delle modifiche apportate al progetto di stato passivo a seguito del deposito delle osservazioni da parte dell'odierno opponente.

Ad avviso del Tribunale, nessuna eccezione di violazione del contradditorio nè del diritto di difesa può essere eccepita qualora le eccezioni formulate dalla Curatela in sede di verifica dei crediti, rappresentano immediata conseguenza della domanda di insinuazione proposta dal ricorrente e delle sue osservazioni motivate, potendo la curatela fino all'udienza modificare l'originaria proposta contenuta nel progetto di stato passivo, integrandone la motivazione e meglio precisando le ragioni dell'esclusione, conclusione peraltro rimasta immutata nel suo contenuto propositivo.

Ciò risulta ancor più evidente qualora si considera la particolarità del procedimento di verifica dei crediti ex art. 201 CCII, nel quale il contradditorio non solo è assicurato dalla facoltà riconosciuta al





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

credитore di depositare osservazioni alle determinazioni del Curatore (esposte nel progetto di stato passivo) ma dall'udienza di verifica dei crediti che costituisce il luogo e il momento nel quale è assicurata la partecipazione di tutto il ceto creditorio.

Ne discende che, in considerazione della natura acceleratoria propria della fase sommaria, le ulteriori eccezioni sollevate da parte della Curatela conseguenti alle osservazioni e alle integrazioni alla domanda depositate dal creditore devono essere oggetto di precisa contestazione del creditore medesimo nell'udienza di verifica di cui all'articolo 203 CCII, appositamente fissata.

Fermo restando quanto esposto, nel caso di specie le ulteriori eccezioni sollevate dalla Curatela discendono direttamente dalle osservazioni presentate da [REDACTED] (con le quali veniva depositata copiosa documentazione) e non costituiscono pertanto una *mutatio libelli* delle eccezioni svolte dalla Curatela in sede di redazione del progetto.

Neppure può ritenersi fondato quanto asserito dall'opponente circa la violazione dei diritti costituzionali enunciati agli articoli 24, 111 Cost. e 6 CEDU poiché, all'udienza fissata per la verifica dello stato passivo, [REDACTED], rappresentata dal funzionario avv. Paolo Fenix Iurich, è stata posta nella condizione di esercitare le proprie prerogative difensive avendo quest'ultima replicato alle eccezioni e conclusioni della curatela, come risulta da verbale d'udienza: “*contesta quanto eccepito dai Curatori in quanto le sanzioni si perfezionano senza necessità di notifica e sul punto è stata richiamata anche giurisprudenza di legittimità, né il creditore deve provare l'inadempimento*”.

Risulta meritevole di accoglimento la tesi dottrinale, la quale ha chiarito che se è opportuno che, in sede di verifica del passivo, le eccezioni del curatore siano accompagnate dall'allegazione della relativa documentazione di supporto, ciò vale solo se si tratta di documentazione decisiva o comunque rilevante, di cui solo il curatore conosce l'esistenza o ne ha la piena disponibilità, circostanze che non ricorrono nel caso di specie, discutendosi di provvedimenti sanzionatori nella disponibilità di parte opponente e di eccezioni solo di natura procedimentale sollevate dalla curatela.

Il contraddittorio definitivo tra le parti non si cristallizza dunque prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, che è il solo momento in cui '*il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati*' (come testualmente prevede oggi l'art. 203 comma 3 prima parte CCII).





E' proprio in tale udienza di verifica che si realizza infatti il contraddittorio pieno ed incrociato fra la curatela e ciascun creditore ricorrente (nonché fra i creditori tra loro), sicché deve ritenersi che in tale occasione ciascuna parte potrà sempre modificare le conclusioni originariamente assunte, e ciò sia sotto il profilo quantitativo (ammontare della pretesa richiesta, o contestata), sia sotto il profilo qualitativo (ammissione del credito originariamente contestato, o viceversa; richiesta di ammissione con riserva del credito già insinuato incondizionatamente, o viceversa); sempre a tale udienza il curatore potrà legittimamente modificare le proprie conclusioni, sollevando eccezioni non dedotte nel progetto di stato passivo ovvero producendo ulteriori documenti, perché le scansioni attraverso le quali si sviluppa la verifica dei crediti, come configurate dai primi tre commi dell'art. 203 CCII non stabiliscono preclusioni a carico di alcuna delle parti, non essendo stato introdotto dal legislatore alcun termine qualificato come perentorio né previsto il verificarsi di decadenze, essendo anche il termine di cinque giorni anteriori all'udienza per la produzione di osservazioni e documenti integrativi un termine ordinatorio e sprovvisto di sanzione processuale di decadenza.

Fino all'udienza avanti al giudice delegato risulta infatti consentito ai creditori formulare osservazioni, anche a verbale, e dunque certamente sollevare ogni sorta di eccezioni; ne consegue che identica posizione deve essere assicurata al curatore.

Ciò risulta insito nella disciplina della verifica del passivo, che prevede la possibilità non solo per il creditore istante, ma per tutti i creditori, di svolgere osservazioni al progetto e produrre nuovi documenti fino alla data dell'adunanza di verifica crediti, inoltre è prevista la facoltà anche in capo al curatore di modificare le proprie conclusioni, eventualmente sulla base di circostanze apprese e verificate successivamente alla data di deposito del progetto di stato passivo.

Il contenuto del provvedimento di ammissione al passivo può infatti, come noto, essere determinato *per relationem*, con il semplice richiamo alla domanda di ammissione o (come in specie) con il rinvio alle diffuse e specifiche argomentazioni in fatto ed in diritto addotte dal curatore; ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso concreto, ove il Giudice Delegato ha escluso il credito sulla base delle eccezioni formulate dalla Curatela in sede di progetto di stato passivo, rinviando integralmente alla proposta dei curatori. In tal senso, la S.C. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24794 del 09/10/2018, conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020) si è condivisibilmente espressa nel senso che "*Il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio "per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall., può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo*





sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore."-

Per le ragioni esposte il motivo di opposizione in esame è infondato.

3. Sull'onere probatorio in ordine all'esistenza del credito fondato sui provvedimenti sanzionatori: fondatezza dell'opposizione.

La difesa della procedura opposta ha in questa sede ribadito, invero piuttosto genericamente e senza esame dei singoli documenti, le ragioni di inammissibilità della domanda di , esponendo nella memoria di costituzione che: "...Non è sufficiente infatti la mera esistenza degli stessi, dovendo essere dimostrata invece la regolare comunicazione al destinatario. La tesi di secondo cui la domanda di ammissione sostituirebbe la notifica è priva di fondamento. La notifica del provvedimento sanzionatorio, qualora fosse avvenuta tempestivamente, avrebbe infatti assolto alla funzione di garantire a . in bonis la conoscenza dell'atto e la possibilità di impugnazione, non surrogabile con la successiva domanda di insinuazione. Occorre pertanto rilevare anche in questa sede il persistente difetto di prova dell'avvenuta notifica dei suddetti provvedimenti (n. 63), essendo le relate di notifica prodotte solo in parte, prive di data certa e, quindi, non opponibili alla Procedura, e non avendo alcuna rilevanza probatoria le foto delle videate riportanti la data di invio della PEC. E' dato constatarsi, pertanto e in ogni caso, l'inopponibilità dei suddetti provvedimenti alla Procedura, in quanto, anche qualora in astratto si ritenesse superato il difetto di prova dell'avvenuta notifica e fosse considerata fondata la ricostruzione della parte ricorrente, le date prodotte comunque sono successive alla dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale, con la conseguenza che non è efficace ai fini del concorso il provvedimento emesso successivamente alla data di apertura della Procedura. Pertanto, ai fini della valutazione dell'ammissibilità del credito, la sussistenza e l'entità dello stesso deve essere verificata sulla base della documentazione prodotta, non essendo sufficiente il mero riferimento al provvedimento determinativo della sanzione, in quanto generico e non esaustivo (si veda sul punto, inter alia, Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 9515 del 18 aprile 2013). Grava infatti in capo alla parte ricorrente l'onere di provare compiutamente il proprio diritto. Ebbene, il suddetto onere, nel caso di specie, non può ritenersi pertanto assolto neppure mediante la documentazione allegata al ricorso di opposizione allo stato passivo. La domanda del ricorrente non contiene infatti una compiuta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che fondano ciascun trattamento sanzionatorio con riferimento al quale si insiste per l'ammissione. In particolare, in ciascun provvedimento determinativo delle sanzioni amministrative viene riportato il





riferimento a verbali di accertamento di cui non si prova l'avvenuta notifica e che non risultano essere stati prodotti né in sede di insinuazione allo stato passivo, né mediante le osservazioni al progetto di stato passivo e neppure unitamente al ricorso di opposizione allo stato passivo. La mancata allegazione dei suddetti verbali, il cui onere grava unicamente in capo alla parte opponente, non consente in ogni caso di verificare i fatti contestati e la riferibilità agli stessi delle sanzioni, come determinate nei provvedimenti allegati da parte ricorrente. L'onere di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del credito grava interamente sul soggetto opponente, il quale deve fornire adeguata documentazione a sostegno della propria pretesa (Trib. Milano, 7 marzo 2018, n. 2649). Inoltre, come già rilevato dalla Curatela nella procedura di verifica crediti, dalla lettura della documentazione prodotta emerge che, anche qualora in astratto i verbali di accertamento fossero stati notificati nelle date indicate, è evidente che sono state disattese le previsioni di cui all'art. 4 della Circolare APT 23 A che prevede che: "la violazione, ove sia possibile, è contestata immediatamente al capo scalo o al comandante dell'aeromobile nella veste di rappresentante dell'esercente; in alternativa, gli estremi della violazione sono notificati al vettore presso la sua sede legale entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione, nel caso di notificazione nel territorio della Repubblica, ovvero entro 360 giorni, al di fuori del territorio stesso". In tutti i casi le violazioni, come riportato nella narrativa dei provvedimenti, sono state contestate in un lasso temprale eccessivamente dilatato rispetto al termine previsto dalla suddetta circolare. Visto quanto rappresentato, ne consegue la persistenza delle ragioni di inammissibilità della domanda."

In altri termini, mancherebbe la prova della notifica dei provvedimenti sanzionatori che avrebbe garantito alla società *in bonis* e/o alla procedura la possibilità di impugnare i provvedimenti, trattandosi di relate di notifica prive di data certa o di videate riportanti la data di invio della PEC; in ogni caso, la notifica successiva, anche qualora fosse provata, sarebbe insufficiente ai fini della partecipazione al concorso, secondo la tesi difensiva sostenuta dalla parte opposta.

Al procedimento di opposizione allo stato passivo si applicano le regole generali in tema di onere della prova proprie del giudizio ordinario di cognizione, con la conseguenza all'opponente (attore) spetta fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cassazione civile sez. I, 15/02/2024, n.4156; Cassazione civile sez. I, 10/01/2024, n.949; Cass. 5847/2021, Cass. 25584/2018; Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cass. sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cass. sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cass., sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099), graverà, invece, sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass.





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832). Ne discende dunque che il creditore opponente ha l'onere di provare l'esistenza del proprio credito e l'efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento della propria pretesa.

In realtà, i provvedimenti sanzionatori sono stati in parte notificati alla società *in bonis* e/o alla procedura di liquidazione giudiziale e di ciò vi è prova documentale in atti, come emerge dalla seguente tabella di analisi, il che - per ciò solo - rende priva di pregio la deduzione difensiva della procedura opposta, secondo la quale si trattrebbe di relate di notifica prive di data certa, mancanti e/o inopponibili:

PROVVEDIMENTI	RELATA ALLEGATA	NOTIFICA ALLA CURATELA/SOCIETA' IN BONIS	
1/2023	SI	ENTRAMBI	
2/2023	SI	ENTRAMBI	
3/2023	SI	ENTRAMBI	
4/2023	SI	ENTRAMBI	
5/2023	NO		
6/2023	SI	ENTRAMBI	
7/2023	SI	ENTRAMBI	
8/2023	SI	ENTRAMBI	
184/2023 – doc. 9	NO (allegato si riferisce alla sanzione n. 8.2023)		
doc. 10	NO – è la relata indirizzata alla società in bonis del verbale di contestazione della condotta illecita		





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

doc. 11 – determinazione sanzione	NO- no numero di protocollo		
Doc. 12	NO – no numero di protocollo		
Doc. 13	NO- no numero di protocollo		
180/2023 – doc.14	Si	Alla sola procedura	
187/2023 – doc. 15	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
DOC. 16	È IL DOCUMENTO 15		
188/2023 – doc 17	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
189/2023- doc. 18	SI	ALLA SOLA PROCEDURA	
193/2023- doc. 19	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
194/2023 – doc. 20	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
195/2023 – doc. 21	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
196/2023 – doc. 22	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
197/2023- doc. 23	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
198/2023- doc 24	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le	





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

		mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
199/2023- doc. 25	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
200/2023- doc. 26	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
201/2023 – doc. 27	Si	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
202/2023- doc. 28	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
203/2023- doc. 29	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
204/2023 – doc. 30	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
205/2023- doc. 31	Si	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
206/2023- doc.32	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
207/2023 – doc. 33	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
208/2023- doc. 34	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

209/2023- doc. 35	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
Doc. 36	NO- manca numero protocollo	NO	
Doc. 37			
Doc. 38			
191/2023 - doc. 39	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale giudiziale	
Da doc. 40 al doc. 43	NO – si protocollo	NO	
192/2023 – doc. 44	SI	ALLA SOLA PROCEDURA- le mail indicate sono quelle della liquidazione giudiziale	
Da doc. 45 a doc. 58	NO	NO	
182/2023 – doc. 59	SI	SI – AD ENTRAMBI	
183/2023 – doc. 60	SI	SI – AD ENTRAMBI	
185/2023- doc. 61	NO	LA RELATA che intendono allegata è la medesima del doc. 60 riferendosi al provvedimento 183/2023	
210/2023 – doc. 62	SI	SOLO ALLA PROCEDURA	
190/2023 – doc.63	NO	NO	

Anche a voler accogliere l'impostazione difensiva dell'opposta, l'onere probatorio in ordine alle notifiche risulta quantomeno parzialmente soddisfatto da parte di risultando presente, nella copiosa documentazione depositata, la prova dell'intervenuta notifica via PEC, prima o dopo la liquidazione giudiziale, di diversi provvedimenti determinativi della sanzione irrogata al vettore.





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

Più nel dettaglio, nel caso di specie le plurime sanzioni irrogate da originano dal comportamento illecito tenuto da , così come accertato dall'ente ricorrente nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza; tali sanzioni sono state irrogate nell'esercizio delle potestà amministrative di natura pubblicistica e sono conseguenza di un accertato comportamento illecito tenuto da un soggetto, in violazione di una norma o di un provvedimento amministrativo.

Ne discende, dunque, secondo l'orientamento recente e pacifico della S.C. – qui condiviso dal Tribunale - che ai fini dell'opponibilità alla massa creditoria dei crediti azionati dalla ricorrente non occorre che il creditore dia prova dell'intervenuta notifica del provvedimento sia al Curatore che alla società *in bonis*, ma è sufficiente l'avvio del procedimento amministrativo accertativo della violazione, prodromico all'emissione della sanzione, il che supera ed assorbe la tesi difensiva di parte opposta.

In tal senso, vedasi in motivazione la pronuncia della Cassazione I Sezione Civile, ordinanza n. 3890/2025, in tema di sanzioni emesse da ARERA AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE: “*Ritiene questo Collegio — e qui si innesta la correzione della motivazione di cui si diceva in premessa — che il credito di cui è causa avrebbe dovuto essere insinuato all'esordio del procedimento sanzionatorio intrapreso da ARERA, ed ammesso con riserva (vedi, sul punto, Cass. n. 21813/2023 e 21817/2023). Va, in primo luogo, osservato che erra la ricorrente nel sostenere che, prima della irrogazione della sanzione — applicabile soltanto al termine del procedimento amministrativo — non sorgerebbe alcun credito. Se così fosse, ovvero, se il fatto costitutivo del credito fosse collocato a valle dell'apertura della procedura, il credito insinuato non sarebbe neppure un credito concorsuale, sorto nei confronti del fallito e suscettibile di essere insinuato nei confronti della procedura concorsuale. Deve, invece, ritenersi che il fatto costitutivo del credito insinuato da ARERA non sia certo il provvedimento, ma l'illecito consumato da Ilva nel violare l'obbligo, normativamente stabilito, di acquisto di «certificati verdi»: il procedimento sanzionatorio è poi soltanto occorso al fine dell'irrogazione della sanzione, consequenziale alla consumazione della violazione. Dunque, è l'inadempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati che genera il credito. Sul punto, il Consiglio di Stato ha osservato che «dall'analisi complessiva dell'assetto normativo si desume come lo scopo principale perseguito, imposto anche dal diritto europeo, sia quello di ripristinare la legalità violata dall'inadempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi al fine di tutelare l'interesse pubblico alla promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili» (Cons. St. 24 settembre 2015, n. 4487). ... OMISSIONIS... Nel*





caso in esame, si versa in una situazione largamente sovrapponibile e che, come tale, merita di essere sottoposta all'applicazione del medesimo principio: e cioè, vi è qui un credito derivante da un illecito collocato all'epoca cui la società ha omesso di acquistare i «certificati verdi», illecito il cui accertamento, con conseguente determinazione della relativa sanzione pecuniaria, è devoluto ad un procedimento amministrativo-sanzionario affidato all'ARERA, ed è destinato a concludersi con un provvedimento di cui alla procedura non resta che prendere atto. Ora, come la stessa ricorrente rammenta, il procedimento sanzionatorio ha avuto inizio sulla base di una comunicazione proveniente dal Gestore dei servizi energetici S.p.A., inoltrata l'8 giugno 2015, affinché l'ente odierno ricorrente procedesse per quanto di sua competenza all'adozione del ritenuto provvedimento sanzionatorio; di qui, l'ente ha avviato il procedimento sanzionatorio in data 12 novembre 2015, sicché già a tale data essa ARERA era in condizione di far valere il credito in corso d in corso di accertamento, in tal senso da intendere quale credito condizionato, nei limiti della sanzione in concreto applicabile, tenuto conto della disciplina applicabile, avuto riguardo all'entità dei «certificati verdi» non acquistati. ... ”.

Il fatto costitutivo del credito e quindi della partecipazione al concorso è semplicemente l'inizio del procedimento amministrativo e sanzionatorio a monte, potendo essere lo stesso credito -, che *ab origine* è idoneo alla partecipazione al concorso - ammesso al passivo sulla base della mera violazione della legalità amministrativa, indipendentemente anche dall'irrogazione delle sanzioni, in specie avvenuta.

Anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21813 del 20/07/2023 aveva ribadito conformemente, sempre in tema di sanzioni ARERA, che il fatto costitutivo del credito insinuato non è certo il provvedimento sanzionatorio, ma è l'illecito consumato nel violare l'obbligo, normativamente stabilito: il procedimento sanzionatorio successivo è necessario soltanto al fine dell'irrogazione della sanzione, consequenziale alla consumazione della violazione.

è un ente pubblico non economico, autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, nel rispetto dei poteri derivanti dal Codice della Navigazione, quindi in via analogica le sue sanzioni di derivazione pubblicistica sono pienamente sovrapponibili – per la loro natura giuridica autoritativa - a quelle erogate da ARERA o dalle altre autorità di regolazione amministrative e quindi è pienamente applicabile al caso di specie il citato e pacifco orientamento della S.C., così come sono applicabili i principi in tema di ammissione al passivo del credito tributario.





Come è noto i crediti esattoriali così come le somme richieste a titolo di aggio e spese tabellari, sono ammissibili al passivo e rilevabili sulla base del solo estratto di ruolo. Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 (come modificati dal D.Lgs. 46/1999), dell'art. 33 del D. Lgs. N. 112/1999 e del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 art. 19 infatti, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari come anche per quelli di natura non tributaria (art. 33 D.Lgs. 112/1999), per l'agente alla riscossione o concessionario è sufficiente produrre unicamente il ruolo e non anche la notifica al debitore o al curatore/commissario liquidatore della cartella esattoriale.

Deve sul punto richiamarsi integralmente l'ampia ed esaustiva motivazione della pronuncia della S.C. Cassazione civile sez. I - 08/04/2024, n. 9262, sul tema della sufficiente valenza dell'estratto di ruolo a prescindere dalla notificazione: “*...2.1. - Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 33408/21) hanno difatti stabilito che in sede concorsuale il ruolo non rileva come titolo esecutivo perché non c'è attività espropriativa da compiere, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi (tra varie, anche Cass. n. 9441/19 e n. 18425/21). E altrettanto vale per l'estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo (Cass., sez. un., n. 19704/15; vedi pure sez. un., n. 26283/22, punto 26). Neanche dall'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 603/72 si può ricavare che occorre il titolo esecutivo per l'insinuazione al passivo del fallimento. Al contrario, la disposizione in questione si limita a legittimare l'agente per la riscossione, qualora si sia aperta la procedura concorsuale in danno del debitore, a procedere esecutivamente comunque, avvalendosi del ruolo, ai fini dell'ammissione al passivo del credito: pure questa norma è quindi sorretta dall'intento di accelerare l'insinuazione al passivo. D'altronde, si è da tempo chiarito, i crediti scaturiscono dall'inadempimento degli obblighi tributari, e, quindi, in dipendenza dell'insorgenza dei relativi presupposti, e non già a seguito degli avvisi di accertamento (Cass., sez. un., n. 4779/87; n. 13275/20; n. 28192/20; n. 8602/21; sez. un., nn. 21765 e 21766/21), né tampoco in base al ruolo, né per effetto della notificazione della cartella di pagamento (Cass. n. 6846/21). L'ente creditore può d'altronde dimostrare il proprio credito anche con documenti diversi dal ruolo (Cass., sez. un., n. 4126/12). 3. - Irrilevante è, quindi, ai fini dell'insinuazione al passivo, che il ruolo, recte, la cartella di pagamento sia notificata. La notificazione risponderebbe alla mera funzione d'informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale (in termini, Cass. n. 6846/21, cit., e, con riguardo all'insinuazione al passivo di crediti previdenziali, Cass. nn. 12317/18, 20054/18, 700/19, 24589/19). Questa funzione è, tuttavia, assolta dal deposito della domanda di insinuazione corredata, come nel caso in esame, degli estratti di ruolo che menzionino gli atti in*





questione, e che consentono, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Corti di giustizia tributaria in base all'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell'iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19, cit.; conf., n. 13767/21), e, in relazione a quelli previdenziali, d'integrare la documentazione giustificativa già prodotta, come emerge dall'art. 31 del D.Lgs. n. 46/99 (al riguardo, tra varie, Cass. n. 29806/17; n. 29195/18). 3.1. - E allora, per l'ammissione al passivo fallimentare è sufficiente, in base all'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e all'art. 93 l. fall., che l'agente della riscossione corredi l'istanza d'insinuazione dell'estratto di ruolo, che documenta, mediamente, l'esistenza dell'atto che ne è posto a base (Cass. n. 14693/17; sulla sufficienza dell'estratto di ruolo ai fini dell'ammissione al passivo cfr. altresì, tra varie, anche Cass. nn. 18531/20 e 26896/20; n. 23453/22; n. 37006/22; n. 13152/23)."'

In senso analogo si pongono anche gli articoli 21 *octies* e 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990: all'art. 21 *nonies* si inferisce chiaramente la previsione di un atto amministrativo che, pur essendo contrario dal dettato legislativo e dunque illegittimo, risulta equiparato ad un atto legittimo sotto il profilo effettuale; dall'art. 21 *octies* può essere poi desunta l'ulteriore *regula iuris* per la quale un atto illegittimo in quanto adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti o in assenza della comunicazione dell'avvio del procedimento, pur risultando tale per l'organo giurisdizionale preposto ad annullare gli atti illegittimi, conserva la propria vitalità effettuale al sussistere di certe (facilmente verificabili) condizioni.

Non si pone nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, un tema di ammissione con riserva o condizionale del credito, non essendo oggi pendente un eventuale giudizio di opposizione all'irrogazione delle sanzioni, atteso che la curatela – anche dopo la conoscenza delle stesse, databile al più tardi al momento della domanda di ammissione al passivo – non ha manifestato (né provato documentalmente producendo i ricorsi) alcun intento impugnatorio o di opposizione ai procedimenti sanzionatori in sede amministrativa, sicché gli atti amministrativi di irrogazione delle sanzioni da parte di _____ si presumono pienamente legittimi, fino a contraria statuizione degli organi giurisdizionali amministrativi, qui mai richiesta né intervenuta.

Il credito va pertanto ammesso in misura integrale per le sanzioni accertate ed irrogate, oltre che non contestate nell'*an* e nel *quantum* in separato giudizio innanzi al TAR dai Curatori, indipendentemente da ogni profilo di opponibilità, data certa (superata ogni caso dall'anteriore emissione del provvedimento autoritativo rispetto all'apertura del concorso) o correttezza della notifica.





4. Sul grado (privilegiato o prededucibile) del credito insinuato al passivo: infondatezza.

Per le motivazioni di cui sopra, accolta la pretesa formulata dall'opponente occorre, da ultimo, accertare il grado del credito insinuato.

Parte ricorrente chiede il riconoscimento della prededuzione, dato che il momento del sorgere della posizione attiva dovrebbe essere individuato nella conclusione della fase decisoria del procedimento di irrogazione della sanzione, non potendosi diversamente considerare il periodo nel quale si sono svolte le condotte oggetto di procedimento.

Tale assunto non può condividersi ed il motivo di ricorso è infondato, ad avviso del Collegio.

Non può considerarsi ex art. 6 CCII il credito come prededucibile in quanto non legalmente sorto per la gestione del patrimonio del debitore o per la continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa.

Non è stata data alcuna prova da parte ricorrente che si tratti di crediti sorti durante l'esercizio provvisorio ed anzi le sanzioni hanno titolo o causa anteriore alla Procedura; pacificamente si tratta di sanzioni derivanti da reclami/segnalazioni presentate da passeggeri e verbali di accertamento emessi dalla stessa che si riferiscono al periodo 2018 – 2021, ante presentazione della domanda di concordato, quindi non si tratta di attività riferibile o imputabile agli organi della procedura concordataria o di liquidazione giudiziale.

La stessa ricostruzione dell'insorgenza del credito e del suo fatto generatore (illecito in materia di aeronavigazione) al momento della violazione e non del suo accertamento, secondo quanto opinato dalla S.C., esclude che ai fini dell'origine del credito rilevi la fase decisoria di irrogazione della sanzione, che ben potrebbe completarsi per questo in corso di procedura, senza per questo rendere il credito ammissibile in prededuzione.

Sul punto la giurisprudenza anche di legittimità è unanime nel ritenere che il grado prededucibile è riconosciuto solo qualora sussista un collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale costituito dal nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura.

La sanzione trova la propria ragione giustificatrice da precedenti condotte illecite poste in essere dalla società *in bonis* e senza alcun collegamento, occasionale, funzionale o cronologico con le attività liquidatorie e gli scopi propri della procedura concorsuale (vedi sul punto Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7392 del 22/03/2017; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019).

Infondata, dunque, è la pretesa del riconoscimento del grado prededucibile del credito.

Inammissibile è, invece, la subordinata pretesa del riconoscimento del privilegio ai sensi degli articoli 1023-1024 c.c., fatta valere da parte ricorrente.





Tale richiesta è contenuta solo nelle osservazioni scritte ed è stata reiterata nel presente giudizio di opposizione, ma non era stata tempestivamente fatta valere con la domanda di insinuazione al passivo da parte di ; si tratta dunque di una *mutatio libelli* inammissibile, rispetto alla domanda d'insinuazione al passivo, nella quale l'odierno opponente aveva chiesto esclusivamente il riconoscimento della prededuzione nei termini sopra riportati.

In tal senso, vedasi *ex multis* Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37802 del 27/12/2022 (Rv. 666468 - 01): “*La domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, l.fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del "petitum" o una variazione della "causa petendi", ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa.*”

Occorre evidenziare che la domanda di ammissione al passivo è una vera e propria domanda giudiziale sorretta dagli ordinari principi di devoluzione dell'oggetto processuale *iuxta alligata et petitum partium*, circostanza che si deduce testualmente dall'art. 202 CCII, a mente del quale “*la domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale...*”.

Il procedimento di verifica dei crediti è dunque sorretto, tra gli altri, dal principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), motivo per cui il Giudice Delegato è vincolato all'oggetto della domanda, nel senso che non potrà mai riconoscere somme maggiori di quelle richieste o ammettere un credito in via prededucibile (o privilegiata) quando il creditore ha chiesto l'insinuazione in via chirografaria.

In sede di domanda di ammissione al passivo, parte ricorrente aveva chiesto che il proprio credito venisse ammesso con il grado prededucibile, sicché il giudice delegato non avrebbe potuto ammettere il credito riconoscendo la sussistenza della prededuzione o del chirografo, ma non certo del privilegio (senza alcuna prova dei fatti costitutivi), senza che l'originaria domanda di fosse stata rinunciata espressamente e “ritirata” per riformularla ed emendarla in modo corretto, con richiesta di ammissione al privilegio, non richiesto *ab initio* neppure in via subordinata.

A confermare la correttezza di tale impostazione è del resto lo stesso dato normativo dell'art. 201 comma 3 CCII, lettere b), c), d), con la conseguenza che non potrà esaminarsi né essere conosciuta da parte del giudice delegato l'ammissione di un grado di privilegio mai richiesto in domanda, che deve indicare sia la somma per cui è richiesta l'ammissione al passivo (*petitum*) che i fatti





giustificativi di tale credito e le eventuali ragioni in diritto per il riconoscimento del grado (*causa petendi*).

Dunque, nel giudizio di verifica dello stato passivo l'indicazione dello specifico grado di privilegio e dei beni sui quali esercitarlo se si tratta di privilegio speciale, quale enunciazione della qualità del credito, integrano come elemento costitutivo la specifica *causa petendi* della domanda di ammissione, conseguendone che ove l'indicazione venga mutata o specificata per la prima volta in sede di osservazioni (o addirittura nel giudizio di opposizione), la domanda sarà inammissibile per il suo carattere di novità.

Orbene, sul punto, deve richiamarsi l'orientamento costante di questo Tribunale, che si inserisce pienamente nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è pertanto retto dal principio dell'immutabilità della domanda, con la conseguenza che non possono essere proposte né domande nuove né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede di insinuazione al passivo.

Non può quindi ritenersi ammissibile la richiesta di riconoscimento del privilegio del credito insinuato formulata per la prima volta nelle osservazioni, senza che relativi fatti constitutivi fossero stati già tempestivamente allegati e dedotti con la richiesta di insinuazione al passivo.

La barriera preclusiva per la precisazione e modifica della domanda della creditrice sarebbe stata al più la sede delle osservazioni e lo svolgimento della verifica innanzi al giudice delegato, purché però i fatti constitutivi della prededuzione fossero stati introdotti tempestivamente con la domanda, allegazione che nel caso di specie è invece risultata del tutto carente *ab origine*, fin dalle osservazioni, come detto, ad avviso del Collegio.

Sicché le ragioni relative alla collocazione del credito in privilegio devono, necessariamente, essere contenute nella domanda di ammissione al passivo con i documenti giustificativi ex art. 201 CCII al fine di consentire al curatore e ai creditori concorrenti di esercitare il loro controllo in sede di accertamento dello stato passivo nonché il proprio diritto alle osservazioni ed al c.d. “contraddittorio incrociato” fin dalla fase sommaria che si svolge innanzi al giudice delegato.

E’, conseguentemente, inammissibile una *mutatio libelli* che comporti il mutamento con le osservazioni della collocazione del credito da prededucibile a privilegiato: non è consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l’istanza di insinuazione, ma neanche addurre una diversa connotazione o grado dello stesso credito.





Inoltre, trattasi di privilegio speciale che si esercita soltanto su cose tassativamente individuate, ovvero l'aeromobile, il nolo del volo e le cose caricate e nel caso di specie non sono stati indicati da parte ricorrente neppure in questa sede i beni sui quali esercitare tale privilegio.

Si evidenzia ulteriormente che | ha omesso in ogni caso di indicare specificamente i beni su cui il privilegio invocato dovrebbe insistere. Tale carenza è dirimente ai fini del riconoscimento della prelazione.

Nel caso di specie, infatti, parte ricorrente si limita a richiamare genericamente il privilegio ex artt. 1023 e 1024 cod. nav., senza tuttavia individuare gli specifici beni su cui il suddetto privilegio dovrebbe insistere.

Secondo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33008 del 13/12/2019, *"In tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, comma 3, n. 4, l.fall. (nel testo novellato a seguito del d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati"*.

Nel caso di specie, il bene su cui esercitare l'asserito privilegio speciale ed i fatti costitutivi non sono precisati né indicati né nelle allegazioni di parte opponente né sulla base dei documenti allegati.

Va osservato ancora che il credito derivante da illecito sanzionatorio non pare rientrare in alcuna delle categorie di crediti tassativamente descritte dagli articoli 1023-1024 del codice della navigazione.

Le sanzioni conseguenti a violazioni non appaiono comunque riconducibili, né per natura, né per funzione e neppure per il tramite di analogia come preteso da |, ad alcuna delle fattispecie tassativamente elencate dagli artt. 1023 e 1024 del Codice della Navigazione.

Ogni norma in tema di privilegio è di stretta e tassativa interpretazione, non suscettibile di analogia in quanto fa eccezione alla *par condicio creditorum*, sicché non può ritenersi che in tali previsioni normative ex artt. 1023-1024 rientrino tutti i crediti pubblicistici conseguenti l'esercizio del potere sanzionatorio, che non sono equivalenti, quanto a funzione, ai diritti aeroportuali e diritti della medesima specie in ambito aeronautico.

Non può ritenersi che le sanzioni pecuniarie di un ente pubblico siano equiparabili spese giudiziali dovute allo Stato, riferendosi le norme predette – fondanti il privilegio in questione invocato - solo a





spese processuali maturate o conservative tipiche (non di un procedimento amministrativo derivante da ingiunzione sanzionatoria) di un processo di cognizione o di esecuzione propriamente detto.

Consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione in ordine a tale motivo, trattandosi di domanda di riconoscimento del privilegio tardiva ed inammissibile in rito ed in ogni caso infondata.

Il credito in ogni caso va ammesso al chirografo, nel *quantum* precisato e documentato da parte ricorrente, pari a € **1.453.452,16**, per le ragioni esposte al paragrafo precedente.

5. Sulle spese del giudizio.

In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. – in considerazione dell'accoglimento integrale in senso quantitativo delle domande di parte ricorrente, pur se al chirografo - la liquidazione giudiziale opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che vengono così liquidate per compensi professionali, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (per un importo pari al credito ammesso, categoria accertamento del passivo), per valori minimi stante la presenza di questioni solo giuridiche e l'assenza di istruttoria (con esclusione della fase istruttoria e di trattazione non tenutasi), e quindi per complessivi € **8.150,00** per compensi professionali, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ex art. 2, comma secondo, del cit. D.M., C.P.A. e I.V.A. di legge (solo se non recuperabile per il regime fiscale della parte). Si deve infatti tener conto, ai fini del calcolo che precede, della vigenza al momento della rimessione in decisione dell'aggiornamento dei parametri sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.

P.Q.M.

- in accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente

ed in riforma del decreto di esecutività dello stato passivo opposto, emesso dal giudice delegato a verbale di udienza in data 6.11.2024, ammette il creditore ricorrente al passivo della Liquidazione Giudiziale **RG LG N. 87/2022** per l'importo complessivo in via chirografaria di € **1.453.425,16**;

- condanna la parte opposta Liquidazione Giudiziale **RG LG N. 87/2022** alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente

, che si liquidano nella misura di € **8.150,00** per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA (solo se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e CPA come per legge;





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG N. 44215/2024

Repert. n. 8217/2025 del 20/10/2025

- dispone che il Curatore della Liquidazione Giudiziale provveda alla conseguente modifica e variazione dello stato passivo con l'annotazione dei crediti ammessi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 25 settembre 2025.

Il Presidente

Dott.ssa Laura De Simone